

Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Ufficio Gare europee (servizi e forniture)

Responsabile: Massimiliano Possamai
viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento
tel. 0461- 906311
pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it

Cod. 14.2.1.108/2020

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO, SUDDIVISO IN 2 LOTTI, DELLE
COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI E RC PATRIMONIALE IN FAVORE
DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 20/12/2020

Pubblicato sul sito internet <http://www.apss.tn/> il giorno: 27/12/2020

Gara telematica n.: 96248 Codice CIG prevalente: 84534030D7

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 21/12/2020 – ore 12.00

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
2.1 Documenti di gara	4
2.2 Chiarimenti	5
2.3 Comunicazioni	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	10
4.1 Durata	10
4.2 Opzioni e rinnovi	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
6. REQUISITI GENERALI	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
7.1 Requisiti di idoneità	14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	14
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	16
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	19
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	21
8. AVVALIMENTO	21
9. SUBAPPALTO	22
10. GARANZIA PROVVISORIA	23
11. SOPRALLUOGO	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO AMMINISTRATIVO"	29
15.1 Domanda di partecipazione	30
15.2 Documento di gara unico europeo	31
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	33
15.3.1 Dichiarazioni integrative	33
15.3.2 Documentazione a corredo	35

15.3.3	dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	Documentazione e	35
16.	OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”		37
17.	OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO”		37
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE		41
18.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica		41
18.2	Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica		43
18.3	Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica		43
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi		44
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL’ALLEGATO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		45
20.	COMMISSIONE TECNICA		46
21.	APERTURA DELL’ “ALLEGATO TECNICO” E DELL’ “ALLEGATO ECONOMICO” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE		46
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.		47
23.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO		48
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE		50
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE		51
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		51
26.1	FONTE DEI DATI PERSONALI		51
26.2	CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)		52
26.3	FINALITA’ DEL TRATTAMENTO		52
26.4	MODALITA’ DEL TRATTAMENTO		52
26.5	PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE		52
26.6	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)		52
26.7	TRASFERIMENTO EXTRA UE		53
26.8	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI		53
26.9	DIRITTI DELL’INTERESSATO		53

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 di data 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 di data 17 febbraio 2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che deve essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come "ALLEGATO AMMINISTRATIVO".

1. PREMESSE

L'**Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento** (APSS) tramite il Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS, con sede in viale Verona n. 190/8 - indirizzo PEC spgas-aps@pec.apss.tn.it, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, l'appalto di cui in oggetto.

Il Servizio procedure di gara in ambito sanitario si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM).

Per accedere al Sistema è necessario:

- possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI) allegata al presente disciplinare di gara;
- essere registrati al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento. L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395

cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il "nuovo modulo", richiedendo la registrazione "per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi".

Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.

Con deliberazione a contrarre del Direttore Generale F.F. dell'APSS di Trento n. 434/2020 del 28/09/2020 si è deciso di affidare il servizio delle coperture assicurative infortuni e RC patrimoniale in favore dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, suddiviso in 2 lotti.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA e L'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016), del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. e della L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. (in seguito L.P. n. 2/2020).

Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è la provincia di Trento [codice NUTS ITH2]

lotto 1 CIG 84534030D7

lotto 2 CIG 8453428577

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile unico del procedimento è il dirigente *pro tempore* del Servizio Affari generali e legali, dott. Armando Toniolatti.

Il Responsabile del procedimento di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/1992 è il dott. Massimiliano Possamai.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di contratto costituito da** Deliberazione a contrarre del Direttore Generale F.F. di Apss n. 434 di data 28/09/2020 e relativi allegati come sotto riportati;
- 2) Bando di gara** pubblicato sulla GUUE;
Il presente disciplinare di gara e suoi allegati come sotto riportati;
- 3) il documento di gara unico europeo (DGUE)** da presentare per la partecipazione alla gara;
- 4) il fac-simile istanza di partecipazione** (modelli "A1, A2");
- 5) polizza infortuni – capitolato speciale;**
- 6) polizza RC patrimoniale – capitolato speciale;**
- 7) Criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di attribuzione dei punteggi;**
- 8) schema di offerta tecnica del lotto 1 – infortuni;**
- 9) schema di offerta tecnica del lotto 2 – RC patrimoniale;**
- 10) schema di offerta economica del lotto 1 – infortuni;**
- 11) schema di offerta economica del lotto 2 – RC patrimoniale;**
- 12) modello di sottoscrizione della fideiussione;**
- 13) la documentazione ulteriore da presentare da parte dell'aggiudicatario;**
- 14) elenco sinistri infortuni 2015/2020;**
- 15) elenco sinistri RC patrimoniale 2012/2015;**
- 16) elenco sinistri RC patrimoniale 2016/2020;**
- 17) contratto di nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati (RPD);**
- 18) guida operativa.**

La documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione.

Si informano le Imprese che il bando di gara, il presente disciplinare di gara e tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.1 sono disponibili anche sul sito internet <http://www.apss.tn.it>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all'interno del sistema, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti, una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa oppure mediante una comunicazione all'indirizzo PEC spgas-apss@pec.apss.tn.it entro il giorno 10/12/2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara sono caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti sono pubblicati sul sito internet <http://www.apss.tn.it>.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti.

Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema devono essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 ad esclusione dei giorni festivi.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere procedurale - amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non può essere garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della L.P. n. 2/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i è/sono caricato/i a sistema SAP-SRM tra la documentazione di gara e pubblicato/i contestualmente sul sito internet <http://www.apss.tn.it>.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detti siti.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC spgas-apss@pec.apss.tn.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai fini della prevenzione della corruzione e garanzia di legalità:

- i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal disciplinare quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n. 23/1992 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente di gara, nonché il responsabile del procedimento della Struttura aziendale per conto della quale viene esperita la procedura;
 - fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
 - il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi;
 - l'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto di gara, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**3. OGGETTO
IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

DELL'APPALTO,

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo soggetto a ribasso
1	Copertura assicurativa infortuni	66510000-8	P	€ 200.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 200.000,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 200.000,00
2	Copertura assicurativa RC patrimoniale	66510000-8	P	€ 50.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 50.000,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 50.000,00

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	Copertura assicurativa infortuni	84534030D7
2	Copertura assicurativa RC patrimoniale	8453428577

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre (3) anni, **decorrenti dalla data indicata nel contratto** (non si deve tener conto di quanto indicato nei frontespizi degli allegati "5) polizza infortuni – capitolato speciale" e "6) polizza RC patrimoniale – capitolato speciale).

4.2 Opzioni e rinnovi

[Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 27 della L.P. n. 2/2016]

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei casi di seguito indicati.

[Opzione di rinnovo]

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato infortuni e dell'art. 2 del Capitolato RC Patrimoniale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata

pari ad ulteriori due (2) anni, a norma dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e s.m. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alle Amministrazioni ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

[Opzione di proroga tecnica]

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di sei (6) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.375.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il valore massimo stimato per il lotto 1 è di € 1.100.000,00

Il valore massimo stimato per il lotto 2 è di € 275.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b), del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di DGUE, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m..

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, in relazione a ciascun lotto. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art.

59, comma 4 lett. b),

del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta è effettuata direttamente all'operatore economico.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2017/2018/2019, pari almeno a € 80.000.000,00,

oppure, in alternativa

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3 contratti aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** **relativo all'iscrizione**
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere
posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o
dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii. **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da tutti i soggetti
raggruppati.

Il requisito relativo alla raccolta premi annuale o al possesso del rating di cui al **punto 7.2 lett. c)**
deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati.

Il requisito relativo alla stipula dei tre contratti di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere posseduto
dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1
lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o
dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii. di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le
consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47
del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché
all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle
singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai
sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c), del Codice avvalendosi
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale di cui ai punti 7.1 lett. a) e b).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria ed anche in sede di verifiche condotte successivamente all'aggiudicazione, il Presidente di gara o comunque il Dirigente del competente Servizio della Stazione appaltante dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nel rispetto dell'art. 89 del Codice e secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare), una nuova dichiarazione di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura o all'annullamento dell'aggiudicazione (con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 bis comma 4 della L.P. n. 2/2020 descritte nel presente Disciplinare).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come indicato all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non può essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula

del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo annuale a base di gara e precisamente:

a) per il lotto n. 1 di importo pari ad € 4.000,00,

b) per il lotto n. 2 di importo pari ad € 1.000,00,

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione per entrambi i lotti è accettata anche la presentazione di una garanzia unica di importo pari ad € 5.000,00.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto di tesoreria intestato all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, presso il Tesorerie APSS – UniCredit S.p.A., alle seguenti coordinate bancarie: CODICE IBAN IT 50 X 02008 01820 000000770802, specificando la causale: “Deposito cauzionale procedura aperta – lotto n.(indicare il lotto/i)”;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o **da intermediari finanziari** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) - riportare l'autentica della sottoscrizione;

oppure

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui al n. “**12**) modello di sottoscrizione della fideiussione” dell'elenco di pag. 5 del presente disciplinare).

- 8) essere corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 93 per le microimprese, piccole e medie imprese è necessario che tale condizione sia attestata nel DGUE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, per le gare indette dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, il concorrente deve inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" e nel presente disciplinare di gara,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 dicembre 2020

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso deve essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. b), del Codice, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del sistema.

La procedura di gara è oggetto del presente disciplinare è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 15 devono essere caricati a sistema come “**Allegato amministrativo**” come indicato ai capitoli 1 e 3 – sezione III della “Guida Operativa”.

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 16 devono essere caricati a sistema come “**Allegato tecnico**” come indicato ai capitoli 1 e 3 – sezione III della “Guida Operativa”.

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 17 devono essere caricati a sistema come “**Allegato economico**” come indicato al capitolo 2 – sezione III della “Guida Operativa”.

Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.

Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.

Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’interno dell’ambiente di gara sulla piattaforma SAP/SRM e predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet <http://www.apss.tn.it>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica, certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e dei documenti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole (e fermo restando quanto stabilito in distinti paragrafi del presente Disciplinare):

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda e dei documenti, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata o l'incompleta produzione della dichiarazione di avvalimento di cui al paragrafo 15.3.1 o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 8 del Presente Disciplinare;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO AMMINISTRATIVO"

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, devono essere caricate a sistema, distintamente per ciascuno dei lotti in gara, firmate digitalmente, nella categoria "Allegato amministrativo".

Fermo restando quanto stabilito al successivo paragrafo 19, la Stazione appaltante verifica la regolarità e la completezza della documentazione prodotta in ragione di tutte le dichiarazioni e tutti documenti presentati dall'offerente indipendentemente dal lotto (o dai lotti) per cui sono stati caricati e solo in esito a tale esame dispone l'ammissione o l'esclusione dell'offerente per uno o più lotti.

Per ciascun lotto, l' "Allegato Amministrativo" contiene la domanda di partecipazione (punto 15.1), il DGUE (punto 15.2) e le dichiarazioni integrative (punto 15.3.1), nonché la documentazione a corredo (punto 15.3.2), in relazione alle diverse forme di partecipazione (punto 15.3.3).

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo (da assolvere secondo quanto sotto specificato) è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. A1/A2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Si precisa che la domanda di partecipazione, che contiene tra le varie informazioni anche l'indicazione del/i lotto/i cui l'offerente partecipa, va caricata a sistema come "Allegato Amministrativo" per ciascuno dei lotti per cui l'offerente partecipa: non è necessario compilare una distinta domanda per ogni singolo lotto, essendo possibile caricare a sistema il medesimo file per i lotti in cui l'offerente partecipa. Anche ai fini fiscali (imposta di bollo), pertanto, il documento così compilato è da considerare unico.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
La domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 è soggetta ad imposta di bollo (Euro 16,00 in misura forfetaria ed a prescindere dal numero di facciate di cui è composto il documento stesso).

L'imposta di bollo deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti:

1. applicando la marca da bollo sulla domanda stampata, che poi deve essere scansionata, firmata digitalmente e caricata a sistema nell'Allegato amministrativo;
2. riportando gli estremi della marca da bollo (giorno e ora di emissione e numero identificativo di 14 cifre) sulla domanda (si precisa che i modelli A1 e A2 sono già predisposti per

l'indicazione dei dati richiesti);

3. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL D.P.R. n. 642/1972 ricordando che la presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini della documentazione da produrre in gara, l'Impresa deve caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo".

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione messo a disposizione all'interno dell'ambiente di gara sulla piattaforma SAP/SRM e su www.apss.tn.it. secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

2/2016 NON E' richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, senza ulteriori indicazioni.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

NB:

a) si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis, f-ter, c, c-bis, c-ter e c-quater del Codice – cfr. punto 15.3.1;

b) in ragione delle modifiche introdotte all'art. 80 e all'art. 110 del Codice dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le in considerazione della Sezione C della Parte III del DGUE si ricorda che le Imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara e, quindi, la precisazione contenuta nella citata Sezione del DGUE (recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici") deve considerarsi come non apposta;

c) in ragione delle modifiche introdotte all'art. 80 e all'art. 110 del Codice dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le in considerazione della Sezione C della Parte III del DGUE per la parte della stessa relativa alle Imprese ammesse (o che abbiamo depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo in continuità aziendale ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come descritta nel punto 15.3.1 del presente disciplinare;

d) si ricorda che l'art. 80 comma 4 del Codice è stato modificato con l'art. 8 comma 5 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, pertanto la dichiarazione relativa deve intendersi come riferita alla disposizione innovata come di seguito:

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.».

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, una volta compilato, deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con le quali:

1. dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali (par. 6) e requisiti speciali (par. 7) previsti nel presente disciplinare;
2. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge n. 55/2019]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;

In caso contrario, l'operatore economico deve:

- a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;
- b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina ed in quest'ultimo caso indicare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati

ufficiale o il

pubblico registro da

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di APSS adottato dalla stazione appaltante (deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 30/12/2014) reperibile presso il sito internet www.apss.tn.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che sono eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice;
11. attesta **di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali** di cui al paragrafo 26 del presente disciplinare;
12. **Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (in seguito "L.F.") o sono stati ammessi a concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F.:** forniscono, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e le documentazioni secondo quanto prescritto dall'art. 110 del Codice e dall'art. 186 bis L.F..

Le suddette dichiarazioni, **di cui ai punti da 1 a 12**, possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente.

15.3.2
corredo

Documentazione a

Il concorrente carica a sistema, sottoscritti digitalmente:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
14. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (oltre alla dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione, in caso di garanzia fideiussoria);
15. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;

16. documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo oppure, se del caso, dichiarazione attestante di non essere soggetto all'imposta di bollo specificando il pertinente riferimento normativo (*es. enti del terzo settore esenti dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 27-bis della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972 e dall'art.82 comma5, D.Lgs n. 117 del 3/7/2017*).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si
indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente ed è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”

L' "Allegato Tecnico" contiene per ciascun lotto la scheda di offerta tecnica. Nel caso in cui un operatore economico non caricasse detta scheda, allo stesso verrà attribuito un punteggio tecnico pari a zero.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17.OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO”

L' "Allegato Economico" contiene, PER CIASCUN LOTTO, a pena di esclusione, l' "OFFERTA ECONOMICA" (punto 17.1) e il "DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA" (punto 17.2) derivante dall'offerta economica predisposta a sistema.

L' "OFFERTA ECONOMICA" e il "DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA" compilati secondo quanto di seguito indicato devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore) e classificati nella categoria "Allegato Economico", come indicato al capitolo 2 – Sezione III della Guida Operativa.

Entrambi i documenti devono essere classificati nella categoria "Allegato economico", a pena di esclusione.

NOTA BENE:

L'allegato economico dev'essere creato e caricato a sistema **distintamente per ciascuno dei lotti in gara**. In caso di presenza all'interno dell'allegato economico di documenti attinenti ad un altro lotto, di questi non si tiene conto ad ogni effetto.

17.1) L'offerta economica predisposta secondo i modelli allegati al presente disciplinare ("10) schema di offerta economica del lotto 1 – infortuni" e "11) schema di offerta economica del lotto 2 – RC patrimoniale") a seconda del lotto per il quale l'offerente presenta offerta, contiene i seguenti elementi:

- a) premio annuo lordo offerto dal concorrente (comprensivo di imposte e altre tasse) che deve essere, a pena di esclusione, inferiore o al massimo pari al premio annuo lordo a base d'asta previsto per ciascun lotto;
- b) per il solo lotto 1: dettaglio del premio annuo lordo di cui alla lettera precedente. I premi complessivi del dettaglio devono essere inseriti a pena di esclusione.

Sono
economiche che superino l'importo a base d'asta.

inammissibili le offerte


17.2) il documento di sintesi dell'offerta, derivante dall'offerta economica predisposta a sistema, firmato digitalmente, dovrà contenere, per ciascuno dei lotti per cui si partecipa, l'offerta economica (premio annuo lordo comprensivo di imposte e altre tasse) arrotondata con un massimo di due decimali, nel rispetto delle regole impostate a sistema.

I campi denominati "Costo della manodopera" e "Oneri propri e aziendali" dovranno essere lasciati vuoti o valorizzati con importo pari a 0,00 euro.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il "Documento di sintesi dell'offerta" dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo o da un suo procuratore.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia alla Sezione III – Capitolo 6 - della Guida Operativa.

Una volta compilato il modulo di offerta economica (punto 17.1 del presente disciplinare), il concorrente, entro il "Termine di presentazione dell'offerta", per creare il "Documento di sintesi dell'offerta", deve inserire a Sistema, per ciascuno dei lotti per cui partecipa, la propria offerta economica espressa in euro, con l'indicazione del premio annuo lordo offerto (cfr. lett. a) del punto 17.1 del presente disciplinare), nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:

1. Scegliere l'opzione "Elaborare offerta" e ricercare l'appalto nella sezione "interr. Attive Appalti online" cliccando su "A evidenza pubblica" se non già attivo (**se non appaiono risultati, attivare il tasto "cercare" togliendo tutti i filtri**).
2. **(Nel caso non sia già stata creata l'offerta)** Per creare e presentare l'offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto "creare offerta". Cliccare **sull'icona**  "creare offerta su lotto" per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell'offerta è "Salvato". Per accedere all'offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto "Modificare offerta su lotto").
3. A sistema, nella colonna "**Importo a valore**", l'offerente deve inserire il premio annuo lordo offerto, con le seguenti precisazioni:
 - a. utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b. sono ammesse dal sistema due cifre decimali.
4. L'offerente omette di inserire a sistema "gli oneri propri aziendali" e "i costi per la manodopera" negli appositi campi oppure valorizza tali campi con importo pari a 0,00 euro, non essendo richiesta per l'offerta economica dei diversi lotti l'indicazione di tali campi
 - a. i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. i costi per la manodopera.
5. E' possibile "salvare il lotto" in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. E' necessario, dopo aver salvato il lotto, utilizzare il tasto "Modificare lotto" per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita.
6. Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l'apposito tasto "Genera documento di sintesi offerta" **solamente dopo** aver inserito gli elementi economici indicati ai punti 3 e 4 e tutta la documentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver firmato digitalmente in modalità CAdES il documento di sintesi, secondo quanto

indicato in precedenza nel presente par. 17, caricarlo a sistema tramite l'apposito pulsante

Carica Doc. Sintesi e Completa ;

- o nella finestra che appare, tramite il tasto **Scegli file**, selezionare il proprio documento firmato digitalmente in modalità CADES, aggiungere *eventualmente* nel campo "Descrizione" una differente denominazione, cliccare il tab

Carica Doc. Sintesi e Completa

e successivamente premere **Chiudere** ;

- o il sistema fornisce il seguente messaggio

Offerta Completata. Torna su Lotti di gara per inviare l'offerta

e l'offerta sul lotto risulta completata;

- o nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all'interno della medesima finestra, il documento di sintesi non viene caricato;
- o cliccare su "Torna a lotti di gara" premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.

7. (Nel caso l'offerta complessiva sia pronta) L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta".

8. EVENTUALE: Se la gara è composta di più lotti, ripetere le operazioni da 1 a 6 per tutti i lotti di gara ai quali si intende partecipare.

9. Completati tutti i lotti di interesse, cliccare infine **"inviare"** per presentare definitivamente l'offerta.

Modifica di un'offerta già presentata

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si deve prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione "ritira offerta") ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III della "Guida Operativa" allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

PER CIASCUN LOTTO, comporta l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione del premio annuo lordo offerto, nonché la mancata indicazione dei premi complessivi che dettagliano il premio lordo annuo offerto per il solo lotto n. 1;

- la offerta in aumento;
- mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, degli allegati “**10**) schema di offerta economica del lotto 1 – infortuni” e “**11**) schema di offerta economica del lotto 2 – RC patrimoniale”;
- la classificazione dell’offerta economica (allegati “**10**) schema di offerta economica del lotto 1 – infortuni” e “**11**) schema di offerta economica del lotto 2 – RC patrimoniale”) e/o del “Documento di sintesi dell’offerta” in una categoria diversa dalla categoria “Allegato Economico”;

NOTA BENE:

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare a sistema correttamente il premio annuo lordo offerto suddetto, che deve coincidere con quello indicato nello schema di offerta economica “Allegato D”.

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo sessennale offerto indicato nel “Documento di sintesi dell’offerta” e quello indicato nell’ “Allegato D – Schema offerta economica”, prevale quest’ultimo.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli in lettere, verranno considerati validi quelli indicati in lettere.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg. ed ai sensi dell’art. 2 della L.P. n. 2/2020.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata, per ciascun lotto, in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica70
Offerta economica30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento "7) Criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di attribuzione dei punteggi", arrotondato alla seconda cifra decimale.

Come previsto nel citato documento "7) Criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di attribuzione dei punteggi", al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei punteggi dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il parametro qualità (70 punti), il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta è riparametrato con la seguente formula:

$$X = 70 (\text{punteggio massimo}) \times \text{punteggio considerato} / \text{punteggio migliore offerta}$$

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

Per quanto attiene il metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, si fa esplicito riferimento al documento "7) Criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di attribuzione dei punteggi".

18.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per quanto attiene il metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica, si fa esplicito riferimento al documento "7) Criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di attribuzione dei punteggi".

Nota bene:

Il sistema calcola in automatico il "Ribasso in percentuale", arrotondato alla terza cifra decimale, rapportando il premio annuale offerto, inserito a sistema dal concorrente e il premio annuale posto a base d'asta dalla Stazione appaltante.

Il ribasso percentuale, così determinato, è riportato in automatico dal sistema nel Documento di Sintesi dell'offerta.

Il sistema determina il punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica applicando la formula per il calcolo del punteggio dell'offerta economica indicata nel documento "7) Criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di attribuzione dei punteggi".

Il punteggio economico calcolato e attribuito automaticamente dal sistema informatico a ciascuna offerta è comunque soggetto a verifica.

Rimane fermo quanto stabilito al paragrafo 17 per cui <<In caso di discordanza tra l'importo annuale offerto indicato nel "Documento di sintesi dell'offerta" e quello indicato, rispettivamente, negli allegati "10) schema di offerta economica del lotto 1 – infortuni" e "11) schema di offerta economica del lotto 2 – RC patrimoniale", prevalgono questi ultimi.>>

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

Il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta è dato dalla somma dei punteggi conseguiti sull'offerta tecnica (in esito alla riparametrazione) inseriti nel sistema informatico dal Presidente di gara e del punteggio conseguito per l'offerta economica. Il punteggio complessivo ottenuto costituisce il parametro numerico per la formazione della graduatoria per ciascuno dei lotti in gara ad opera del sistema.

19.

SVOLGIMENTO

OPERAZIONI DI GARA: APERTURA dell'ALLEGATO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo il giorno 22/12/2020 alle ore 09.30 presso la sede del Servizio Procedure di gara in Ambito Sanitario di APSS sita in Trento, viale Verona n. 190/8. A norma dell'art. 7 comma 5 della L.P. n. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico: sono comunque ammessi a presenziare alle operazioni svolte gli offerenti limitatamente ad una persona per offerente e nel rispetto delle misure tese a limitare e prevenire la diffusione del COVID-19.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il Presidente di gara comunicherà in seduta.

Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il Presidente di gara, individuato nel Dirigente del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario o suo sostituto secondo il disposto della delibera n. 187 di data 16 aprile 2020 (avente ad oggetto "Disposizioni organizzative in materia di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia definita dall'Unione Europea"), procede, nella prima seduta:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni;
 - a norma dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie;
 - le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie sono esaminate, per l'aggiudicatario (ed eventuale Impresa ausiliaria), in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, sono aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara: in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 23 del presente Disciplinare.

Tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE TECNICA

Non è prevista la nomina della Commissione tecnica in quanto i punteggi relativi all'offerta tecnica saranno calcolati sulla base di criteri esclusivamente matematici secondo le modalità previste nel documento "7) Criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di attribuzione dei punteggi". Il Presidente di gara procederà alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dalle offerenti e alla conseguente attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica.

21. APERTURA TECNICO” E DELL’ “ALLEGATO ECONOMICO” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, in seduta, procede all’apertura a sistema della busta concernente l’offerta tecnica “Allegato Tecnico” e sui documenti presentati procede alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità.

In una o più sedute riservate il Presidente di gara procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Il Presidente di gara procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta, il Presidente di gara dà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il Presidente di gara procede all’apertura a sistema della busta contenente l’offerta economica “Allegato economico” e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

Nel caso in cui per uno o più dei lotti in gara pervenga un’unica offerta il Presidente di gara non procede all’attribuzione del punteggio, fermo restando la verifica del rispetto delle prescrizioni minime fissate in capitolato tecnico e di tutto quanto previsto negli atti di gara.

Il Presidente di gara procede dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui – per uno o entrambi i lotti in gara - le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta del Presidente di gara.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, dà conto ai presenti della graduatoria relativa a ciascuno lotto.

Qualora – per ciascuno dei lotti in gara - individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice (ove ricorrano i presupposti ivi indicati), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di gara chiude la seduta dando comunicazione al soggetto che svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento, che procede secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche è disposta **l’esclusione** per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti negli ALLEGATI AMMINISTRATIVO E/O TECNICO;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara hanno ritenuto sussistenti gli

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il soggetto che svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il soggetto che svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il soggetto che svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente di gara, sulla base delle valutazioni del soggetto che svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, il Presidente della gara, riaperta la seduta, dichiara l'aggiudicazione – non soggetta ad approvazione alcuna – in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, sull'offerente cui la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto (compresa l'eventuale ausiliaria). A tal fine, a norma dell'art. 4bis della L.P. n. 2/2020, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché

dell'ulteriore

documentazione

necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di mancata prova o di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *bis*, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25 *bis* della L.P. n. 2/2016 non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

NOTA BENE:

Con la stipula del contratto APSS nomina l'operatore economico aggiudicatario Responsabile del trattamento dati.

A tal fine **entro 60 giorni dall'aggiudicazione** (prorogabili su richiesta motivata per un ulteriore periodo massimo di 30 giorni) l'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare, producendo la necessaria documentazione, l'adempimento dei seguenti obblighi previsti in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

1. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del considerando 83 e dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta 52 documentazione contenente l'analisi e valutazione dei rischi, nonché l'elenco delle misure di sicurezza adottate, che sono sottoposti al RUP. Lo stesso qualora necessario potrà avvalersi del parere del DPO e/o del supporto per gli aspetti tecnici delle strutture aziendali competenti.
2. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679: la documentazione a comprova deve essere composta quanto meno dall'atto di designazione corredata dall'accettazione del designato e dal

relativo

curriculum da cui si

ricavi il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento UE 2016/679;

3. attivazione di un registro delle attività di trattamento nei casi previsti dell'art. 30, comma 2, del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere assicurato l'accesso da parte del RUP e/o del DPO di APSS al modello di tale registro, che conterrà i trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento per conto di APSS;
4. attivazione di una procedura per la gestione degli eventuali casi di data breach ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente la descrizione della procedura che è sottoposta al RUP e/o al DPO di APSS per la relativa valutazione;
5. definizione di un modello di gestione della valutazione d'impatto ai sensi dei considerando da 89 a 96 e degli articoli 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente la descrizione del modello che è sottoposta al RUP e/o al DPO di APSS per la relativa valutazione;
6. adozione di criteri di privacy by design e privacy by default nello sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi o prodotti basati sul trattamento di dati personali, ai sensi del considerando 78 e dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente i criteri adottati che è sottoposta al RUP e/o al DPO di APSS per la relativa valutazione.

Decorso il termine sopra indicato senza che l'operatore economico abbia prodotto la documentazione atta a dimostrare l'adempimento degli obblighi sopra indicati e nel caso di esito negativo della valutazione condotta dai suindicati Organi di APSS (previa diffida all'operatore economico aggiudicatario ad adottare le necessarie azioni correttive e conseguente assegnazione di un breve termine non superiore a 10 giorni per adempiere), APSS – stante l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario - procede all'**annullamento** della disposta aggiudicazione con **incameramento della cauzione provvisoria** e con conseguente facoltà di aggiudicazione all'operatore economico risultato secondo in graduatoria.

Qualora l'aggiudicatario abbia ritenuto di non dover nominare il DPO e/o adottare uno dei documenti previsti e richiesti ai sensi dei precedenti numeri da 1 a 6 la documentazione da fornire deve consistere nelle valutazioni svolte a supporto di tale decisione. Resta inteso che l'aggiudicatario si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei documenti e delle informazioni fornite ad APSS e che APSS in qualità di titolare si riserva il diritto di effettuare eventuali verifiche sull'efficacia e adeguatezza delle misure adottate.

Non si procede all'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula del contratto se non in esito all'integrale adempimento degli obblighi sopra indicati in quanto è precluso all'operatore economico trattare dati di cui è titolare APSS senza la nomina a Responsabile del trattamento.

Laddove l'operatore economico aggiudicatario abbia prodotto regolare dichiarazione di subappalto in sede di gara (nel contesto del DGUE di cui al punto 15.2 del presente Disciplinare) l'istanza di autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione del contratto deve essere accompagnata dalla documentazione atta a dimostrare che i subappaltatori (laddove l'operatore economico intende nominarli sub responsabili del trattamento dati) hanno adempiuto agli obblighi di cui ai punti da 1 a 6 secondo quanto sopra specificato: in difetto l'autorizzazione al subappalto è negata. Rimane fermo che, in ogni caso, la nomina di sub responsabili del trattamento dati da parte del responsabile del trattamento – a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 - può avvenire solo in esito a specifica autorizzazione di APSS che 53 viene negata laddove il responsabile del trattamento non dimostri che i soggetti che intende nominare quali sub responsabili hanno adempiuto i medesimi obblighi.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00. La stazione appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi 26, comma 10, L.P. n. 2/2016 l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3 lett. c *bis*, del Codice.

24. //

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26.
DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l’interessato può rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l’ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell’ambito della procedura di affidamento del contratto, è il Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari di APSS. Il Preposto è anche il **sogetto designato per il riscontro** all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

26.1 FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali

- sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche;
- sono stati raccolti presso l’Interessato.

26.2 CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

x Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – tra cui: *dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva;*

x Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – tra cui: *casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.*

26.3 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei dati):

- per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

- espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle Direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; L. P. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, si precisa che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

26.4 MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati sono trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio procedure di gara in ambito sanitario e, in particolare, da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Si precisa che la gara è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema, Informatica Trentina S.p.A., è responsabile esterno.

26.5 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

26.6 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

Informiamo che i dati sono **comunicati**

a) alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara, se pertinente;
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso;
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara;

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo 26.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporta l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

- Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC;

- Procura della competente;

- Guardia di Finanza;

- Collegio degli Ispettori;

per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 26.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali sono **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.Lgs. n. 33/2013, alla L.P. n. 4/2014 e alla L.P. n. 2/2016.

26.7 TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea.

26.8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie"; da un minimo di dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, per i dati relativi alle condanne penali/reati, dalla raccolta dei dati stessi. Trascorsi tali termini, i dati sono cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

26.9 DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente può:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunica a tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO

Il sostituto - dott. Massimiliano Possamai



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).